

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, COMMERCIO E PARI OPPORTUNITÀ	
Servizio commercio	s.commercio@regione.fvg.it tel + 39 040 377 5144 fax + 39 040 377 5250 I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

prot. **0001158/P-/LETT** Cl.: **COM.4.8**

Al Comune di

riferimento: **prot 141 dd. 8 gennaio 2013**

allegato

Trieste, 14 gennaio 2013

Al MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento Affari Interni e Territoriali
Piazza del Viminale, 1
00184 – **ROMA**

Alla POLIZIA di STATO

**Oggetto: legge regionale 29/2005 e decreto legislativo 70/2003:
commercio elettronico di veicoli usati**

Con la corrispondenza sopra emarginata, è pervenuto il quesito del Comune in indirizzo, con cui si richiede se sia ammissibile il commercio elettronico di veicoli usati, stante la nota prot. PNPE30/33/2012 della Polizia di Stato, dove si attesta che, ai sensi dell'articolo 11 (comma 1, lettera b)) del decreto legislativo 70/2003, <<*non è ammesso il commercio elettronico di automobili nuove o usate o di altri beni mobili registrati*>>; in proposito, si sviluppano le considerazioni che seguono.

Si premette che gli autoveicoli costituiscono un tipico esempio di beni mobili registrati, il cui regime generale è rinvenibile nell'articolo 815 del codice civile: <<*beni mobili iscritti in pubblici registri sono soggetti alle disposizioni che li riguardano e, in mancanza, alle disposizioni relative ai beni mobili*>>; per quanto concerne i veicoli, le speciali disposizioni sono contenute nel RDL 436 e nel RD 1814, entrambi del 1927, dove è regolamentata l'iscrizione obbligatoria del veicolo in un apposito registro pubblico gestito dall'ACI, il PRA.

La funzione del PRA, comunque, non è quella di costituire il titolo, ossia la proprietà, sul veicolo, ma di darne pubblicità alla collettività, prova ne sia che l'ultimo comma dell'articolo 13 del richiamato RD 1814/1927 sancisce che <<*Se il trasferimento derivi da vendita seguita verbalmente (ossia, contratto perfezionatosi solo verbalmente di cessione del bene dietro il pagamento del prezzo), l'atto scritto è supplito, ai fini dell'annotazione nel*

*Pubblico Registro Automobilistico, da una dichiarazione, firmata dal venditore, debitamente autenticata (...)>>: in altre parole, non è nemmeno richiesta la forma scritta *ad substantiam* per i contratti di trasferimento dei veicoli.*

In definitiva, l'iscrizione al PRA rappresenta solo una forma di pubblicità, da cui sorge una presunzione relativa di proprietà, e proprio perchè relativa, superabile con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge; da tempo la dottrina riconosce che, effettuata l'iscrizione, i beni in esame sono sottratti alla disciplina dettata dagli articoli 1153 e 1155; mentre, in difetto di registrazione, essi circolano secondo le regole ordinarie previste per i beni mobili (Gentile, *Sugli effetti della mancata trascrizione*, in RCP, 1951, 152).

Il principio ha trovato puntuale riscontro anche in giurisprudenza; per orientamento ormai consolidato, si riconosce che la disciplina prevista dall'articolo 1156 del codice civile per i beni mobili registrati si applica solo a quei beni che siano stati effettivamente iscritti nei pubblici registri, e non a quelli che, pur essendo soggetti all'iscrizione, non siano stati di fatto assoggettati a tale formalità (oppure la cui iscrizione sia stata successivamente cancellata); di conseguenza, la circolazione (*rectius*, il trasferimento) dei beni mobili, inscrivibili nei pubblici registri, ma non effettivamente iscritti, è soggetta alla disciplina relativa ai beni mobili comuni (Cassazione civile, sentenze nn. 2445/1993 e 9714/1997).

Dalla giurisprudenza citata ed a voler seguire l'orientamento di cui alla citata nota prot. PNPE30/33/2012, dovrebbe sostenersi che un veicolo (indifferentemente se nuovo o usato), qualora non iscritto al PRA, potrebbe essere oggetto di contrattazione anche tramite commercio elettronico, in quanto assoggettato al regime giuridico ordinario dei beni mobili, viceversa, se iscritto al PRA, poiché bene mobile registrato, incorrerebbe nel "divieto" sopra menzionato di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 70/2003: questo si appalesa come una manifesta illogicità, in quanto la commercializzazione o meno via internet di un veicolo dipenderebbe da un mero atto del privato di avvenuta o di mancata iscrizione al PRA (cfr. articolo 24 del RD 1814 cit.). Ma non solo.

Un *modus operandi* di tal genere, da parte della Pubblica Amministrazione, si porrebbe, innanzi tutto, in contrasto con quanto sancito dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge 1/2012, dove si dettano puntali criteri ermeneutici in riferimento a <<*disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche*>>, disposizioni che vanno <<*in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale*>>.

Inoltre, il già menzionato articolo 815 del codice civile assoggetta sì i beni mobili registrati alle specifiche disposizioni *ad hoc* dettate per gli stessi, ma laddove una specifica disciplina manchi, trova comunque applicazione il

regime ordinario dei beni mobili comuni: ed in proposito si evidenzia che né dalla normativa contenuta nel RDL 436/1927, né da quella di cui al RD 1814/1927, si evince un divieto di commercializzazione dei veicoli, anche registrati, tramite le forme di vendita di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 114/1998 (vendita per corrispondenza televisione o altri sistemi di comunicazione), come modificato dall'articolo 68 del decreto legislativo 59/2010 (a tali disposizioni si rapporta il commercio elettronico: cfr. circolare [ora] MiSE n. 3487/C dd. 1 giugno 2000).

La lettera b) dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 70/2003, escludendo l'applicazione del decreto medesimo relativamente ai <<contratti che richiedono per legge l'intervento di organi giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che implicano l'esercizio di pubblici poteri>>, si riferisce agli specifici atti negoziali in cui l'intervento pubblico è prescritto in relazione alla "sostanza" del contratto (si pensi ai contratti pubblici di servizi e forniture, impicanti appalti, gare,...), ma non alla tenuta da parte dell'ACI di un registro che, per quanto "pubblico", assolve alla mera funzione di "pubblicità relativa" (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 1638/1961).

Alla luce di tutte le argomentazioni fin qui sviluppate, deve ritenersi ammissibile e legittimo il commercio elettronico anche delle automobili nuove o usate.

Cordiali saluti.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE
– dott. Terzo Unterweger Viani –

Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo (disciplina del commercio)
tel. 040 3775221
e mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it